

Risoluzione n. 118308 del 21.6.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande – Dipendente presso ditta artigianale con qualifica di fornaio

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, un soggetto che abbia lavorato presso una ditta artigianale, con qualifica di fornaio, per più di due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio.

A tal riguardo, si fa presente che, il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera in qualità di *dipendente qualificato* presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare.

Con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di panificazione nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, nell'ambito della classificazione del personale, la qualifica di FORNAIO appartiene al GRUPPO A (Personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera), nello specifico A1 – Operaio specializzato, livello nel quale sono inquadrati i lavoratori che intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo (tra i quali caposquadra-impastatore-fornai).

Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, il soggetto in possesso della qualifica di fornaio, in quanto operaio specializzato sulla base del C.C.N.L. di riferimento, può ritenersi dipendente qualificato e quindi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Si precisa, altresì, che la S.V., chiede informazioni relative all'apertura di una pizzeria al taglio e d'asporto e alla possibilità di vendere anche bibite confezionate o sfuse (alla spina).

A tal riguardo, si fa presente quanto segue.

Le pizzerie da asporto, cioè dedicate alla produzione e alla vendita e non alla consumazione nei locali, possono essere considerate attività artigianali se la produzione di beni è svolta con i requisiti previsti dalla Legge Quadro sull'Artigianato (Legge n. 443 dell'8 agosto 1985).

In particolare l'articolo 3, definisce artigiana *"...l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa"*.

L'artigiano può vendere, quindi, i propri prodotti senza l'autorizzazione amministrativa relativa all'attività di vendita nel settore commerciale e di conseguenza senza necessità di possedere i relativi requisiti di accesso richiesti. L'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, evidenzia infatti che il decreto in questione non si applica, tra gli altri *"agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo [5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443](#), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio"*.

L'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 infatti recita *"Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla [legge 11 giugno 1971, n. 426](#), fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali"*. (Detta disposizione, ovviamente, non può che riferirsi, in base alla disciplina vigente, all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2010 citato).

Ciò significa che il soggetto artigiano può vendere quello che produce senza sottostare ad alcuna delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività commerciali di cui ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 114 e 26 marzo 2010, n. 59.

Premesso quanto sopra, si osserva che la disciplina vigente in materia di commercio non vieta l'esercizio nel medesimo locale delle attività di commercio e artigianato.

Il soggetto in questione, ove intenda vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare o bevande confezionate, è obbligato al possesso dei requisiti di accesso per l'esercizio di tale attività richiesti dalla relativa normativa di settore (di cui peraltro è già in possesso considerando

quanto precisato in premessa alla presente) e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998, destinando parte della superficie del locale a servizio di vicinato.

In tal caso può limitarsi a vendere anche solo bibite confezionate non sussistendo alcun divieto in tal senso.

Fermo quanto sopra, si richiama l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione: presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione e alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce all'articolo 1, comma 1 che *“per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto”* che si esplicita in *“tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta la pubblica, all'uopo attrezzati”*.

Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quale ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

Si ritiene, invece, ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo, negli esercizi di vicinato, di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere (cfr. al riguardo la circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006).

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio